



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF010

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	DETRAZIONE IRPEF PER L'ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO
RIFERIMENTI	ART. 1 COMMA 9 LEGGE 205/2017; AG. ENTRATE CIRCOLARE 19/2008
CIRCOLARE DEL	19/01/2018

DETRAZIONE IRPEF PER L'ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO

Sintesi: il c. 28 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2018:

- introduce la **detraibilità Irpef al 19% fino a un massimo di € 250**;
- delle spese sostenute per l'**acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**.

La legge di bilancio 2018 all'art. 1 c. 28 aggiunge la nuova lett. i-decies) al comma 1 dell'art. 15, TUIR, introducendo la detrazione Irpef pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250.

NUOVA DETRAZIONE IRPEF
<ul style="list-style-type: none">• detrazione al 19% fino a un massimo di € 250• delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (anche nell'interesse dei soggetti a carico).

Si fa presente che tale detrazione era già stata prevista in passato dalla Finanziaria 2008 per i periodi d'imposta 2008 e 2009; per tale agevolazione l'Agenzia delle Entrate era intervenuta con i chiarimenti dati con la circolare n. 19 del 7 marzo 2008 che possono essere riproposti.

SOGGETTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

La detrazione è riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali:

- studenti;
- lavoratori;
- pensionati.

Per "**abbonamento**" si intende un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi:

- per più giorni;
- su un determinato percorso o sull'intera rete;
- in un periodo di tempo specificato.

Sono, quindi, ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un **utilizzo non episodico** del mezzo di trasporto pubblico.



Nota: non possono beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio:

- i biglietti a tempo che durano 72 ore;
- le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
TIPOLOGIA DI ABBONAMENTO	abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni
CRITERIO DI CASSA	l'agevolazione compete per le sole spese sostenute nell'anno e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri. Pertanto, essa può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nell'anno per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio 2019)
LIMITE	<ul style="list-style-type: none">• limite massimo di detrazione di € 250 che deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico;• la detrazione è ammessa entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio (che può essere nominativo o non) da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio.

TITOLO DI VIAGGIO NON NOMINATIVO

Nel titolo di viaggio nominativo devono essere indicate:

- la durata dell'abbonamento
- la spesa sostenuta
- la data di pagamento.



Nota: nel caso in cui il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si ritiene sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad esempio, per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° febbraio 2018, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

TITOLO DI VIAGGIO NON NOMINATIVO

Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal contribuente, in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.